

X CURATO

Sent. n. 32/2021 pubbl. il 25/11/2021
Rep. n. 74/2021 del 25/11/2021



Cron. n. 1005/2021
Fall. n. 29/2021
Fall. 584864



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sez. Fallimentare -

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 28/2021 Rge. Ist. fall. (riunito a quello Rg. n. 47/21) avviato su domanda di

ANDREA ZAGAGLIA, CLAUDIO LOMBARDINI e MILENA MAGGIOLI
ETTORE TREBBI

RICORRENTE

contro

LIFE S.R.L. (ora LEONI SRL IN LIQUIDAZIONE)

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 19.02.2021, ANDREA ZAGAGLIA, CLAUDIO LOMBARDINI e MILENA MAGGIOLI proponevano ricorso al fine di ottenere la declaratoria di fallimento della società LIFE SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in Pesaro, strada dei Pioppi n. 14 ed esercente (in passato) attività di stampa, ricerca, analisi, studio, progettazione, consulenza nel capo della fotografia industriale, della grafica e della pubblicità;



Il 12.04.2021 era altresì presentata nei confronti della medesima parte debitrice anche da ETTORE TREBBI analoga istanza di fallimento.

I due procedimenti venivano in seguito riuniti per essere trattati congiuntamente

L'impresa - in data 26.02.2021 - mutava denominazione in LEONI SRL IN LIQUIDAZIONE e variava la sede legale spostandola in Pesaro - fraz. Monteciccardo via Guglielmo Marconi n. 16



Ciò premesso e preso atto che nel frattempo era stata depositata domanda di concordato in bianco, venivano disposti alcuni rinvii in attesa della definizione del procedimento concordatario.

A questo proposito giova infatti ricordare che, come da tempo affermato in giurisprudenza, *"Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, pendente il primo, la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall...."* (cass. n. 30539/18).

La domanda di ammissione alla procedura di concordato risulta essere stata dichiarata inammissibile ex art. 162 LF dal Tribunale con decreto del 03.11.2021.

Ne deriva che, caduto l'impedimento alla conclusione del procedimento prefallimentare in corso, è possibile pronunciarsi sulla domanda di fallimento.

A ciò si aggiunga che, oltre alle domande pendenti e sopra richiamate, è stata richiesta l'apertura del fallimento per l'impresa anche dal Pubblico Ministero, il quale aveva concluso per l'inammissibilità dell'apertura della procedura concorsuale minore.

Ci posto, rilevato che:

(-) sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 9 L.F. avendo l'impresa sede, come visto, a Pesaro (PU);



(-) è pacifica e non discussa la natura di impresa commerciale della compagine (in base al tipo di società ex art. 2249 cc e all'oggetto sociale, come più sopra richiamato e appurabile dalla visura in atti);

(-) la società non risulta più operativa in quanto - dal febbraio 2021 - in stato di liquidazione;

(-) i ricorrenti ANDREA ZAGAGLIA, CLAUDIO LOMBARDINI e MILENA MAGGIOLI - ex dipendenti - si proclamano creditori dell'impresa delle somme, a titolo di TFR, rispettivamente di euro 47.290,32, di euro 67.824,46 e di euro 58.200,34, per un totale di euro 173.315,12;

(-) ETTORE TREBBI, parimenti si afferma creditore, a titolo di saldo del TFR, della somma di euro 46.888,75;

(-) detti importi - come da conteggi sindacali - non risultano contestati. Sul punto peraltro, pur in assenza di identità quantitativa, la società riportava, in sede concordataria, una prospettazione - tra le voci passive - di un debito per TFR ammontante ad euro 214.692,62;

(-) è possibile, quindi, ritenere - ai fini che qui rilevano e pur con le differenze accennate - sussistente la legittimazione alla domanda di fallimento dei ricorrenti, cui aggiungere quella del Pubblico Ministero, la cui istanza è certamente - secondo pacifica giurisprudenza (cass. n. 9574/17) - legittima;

(-) con riguardo alla dimostrazione dell'insolvenza, essendo la società resistente in liquidazione, l'indagine circa il requisito ex art. 5 L.F. "... *deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte*" (cass. n. 19414/17);

(-) la condizione suddetta è testimoniata plasticamente dalla domanda di concordato presentata dalla debitrice ove quest'ultima, in particolare, attesta la propria condizione di incapacità di far fronte, col proprio patrimonio, ai creditori sociali segnalando di avere un passivo di euro 544.017,11 e "*come le risorse della società sarebbero sufficienti a far fronte al solo pagamento parziale dei creditori privilegiati di primo grado (i.e. TFR e retribuzioni)*" (pag. 19 proposta e piano);



(-) è onere del debitore dar prova del mancato superamento dei requisiti di cui all'art. 1 co. 2 L.F.

Nel caso di specie, tale requisito non ricorre, in ogni caso, in quanto la società resistente non solo non allega e offre prova di una dimensione sotto soglia, ma dai bilanci allegati alla domanda di concordato emerge pacificamente lo scavalco dei parametri di legge (vd ad es. attivo patrimoniale del 2019 superiore a 519 mila euro);

(-) presente è anche la condizione oggettiva di fallibilità di cui all'art. 15 co. 9 L.F. posto che, in ogni caso, i crediti dei ricorrenti superano abbondantemente la soglia di legge;

(-) sussistono pertanto i requisiti per la dichiarazione di fallimento, essendo stato, il debitore, sentito anche ai sensi dell'art. 162 LF.

P. Q. M.

Il Tribunale,

(-) dichiara il fallimento della soc. LEONI SRL IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Pesaro – fraz. Monteciccardo via Guglielmo Marconi n. 16 (REA n. 99031);

Nomina

Giudice Delegato per la procedura il dott. Lorenzo Pini e Curatore il dott. Piergiorgio Morganti;

Ordina

al fallito – ove non vi abbia già ottemperato - di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco creditori, avvertendo che l'inosservanza costituisce reato ex art. 220 L.F.

Ordina

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sedi secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del Cancelliere e dello stimatore (depositandone il verbale in Cancelleria nei successivi 10 giorni), ed a iniziare successivamente il procedimento di inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L.F., omessa l'apposizione dei sigilli (salvo che in concreto sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni e sempreché non sia in concreto di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività di impresa).



Autorizza

sin d'ora il Curatore a richiedere se necessario l'intervento della forza pubblica;

Stabilisce

il giorno **07.03.2022** alle ore **11.00** per l' adunanza dei creditori in cui si procederà all' esame dello stato passivo avanti al predetto Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

Assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza sopra fissata per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Ordina

che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed al creditore istante, nonché venga trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione, ai sensi dell'art. 17 L.F..



Sent. n. 32/2021 pubbl. il 25/11/2021
Rep. n. 74/2021 del 25/11/2021

Così deciso in Pesaro, nella camera di consiglio del 09.11.2021

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente
Dott. Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, li 25 NOV 2021 di registrazione

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

